

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo n.42 – 02100 RIETI

Codice fiscale e partita IVA: 00821180577

CONTRATTO DI APPALTO PER FORNITURA DI ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE A PAZIENTI CON GRAVI O GRAVISSIME PATOLOGIE CHE NECESSITANO DI CURE DOMICILIARI DEL III° LIVELLO DEI LEA E RICADENTI NELL'AREA DELLA COMPLESSITÀ EX DGR 326 DEL 05.05.2008 RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'AZIENDA U.S.L. DI RIETI. **CIG: 61711187AB**

L'anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di aprile, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda AUSL RIETI (C.F. n° 00821180577), con sede in RIETI Via del Terminillo, 42 - nella persona del Legale Rappresentante Dott. ssa LAURA FIGORILLI, nata a [REDACTED], autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione n. 1/D.G. del 10/03/2014

E

La Soc. LIFE CURE S.R.L., con sede legale in Monza, Via Silvio Pellico 48, rappresentata dal Dott. [REDACTED], in qualità di consigliere con poteri conferiti con Verbale del Consiglio di Amministrazione del 09/04/2015

PREMESSO

- a. Che con atto deliberativo n. 141/DG. del 09/03/2015 è stata indetta una procedura di gara, nella forma della procedura aperta, da esperire ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 163/06, per l'affidamento della fornitura di assistenza sanitaria domiciliare a pazienti con gravi o gravissime patologie che necessitano di cure domiciliari del III° livello dei LEA e ricadenti nell'area della complessità ex DGR 326 del 05.05.2008 residenti nel territorio dell'Azienda

U.S.L. di Rieti,

- b. Che con successivo atto n. 144/DG del 11/02/2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla Società LIFE CURE SRL di Monza, per la durata di mesi sei con possibilità alla scadenza di un eventuale ulteriore periodo di affidamento di mesi sei;
- c. che si sono acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 previsti nel bando di gara relativamente alla Società LIFE CURE SRL di Monza, il cui controllo ha prodotto esito positivo;
- d. l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo dei controlli previsti dal D.Lgs.06 settembre 2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni nei confronti della Società LIFE CURE SRL di Monza ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Oggetto generale:

Esecuzione delle seguenti attività: fornitura di assistenza sanitaria domiciliare a pazienti con gravi o gravissime patologie che necessitano di cure domiciliari del III° livello dei LEA e ricadenti nell'area della complessità ex DGR 326 del 05.05.2008 residenti nel territorio dell'Azienda U.S.L. di Rieti

I principali servizi previsti nell'ambito delle sopra indicate tipologie di assistenza sono:

- servizi sanitari (infermieristici, riabilitativi e da parte di Operatori Socio Sanitari);
- attuazione di un programma formativo specifico e dedicato alla famiglia, al team di assistenza del paziente;
- sistema informatico di raccolta dati.

Resta comunque all'Azienda appaltante, tramite il Servizio competente, la funzione di programmazione, indirizzo, definizione dei criteri di scelta dei pazienti, l'approvazione del Piano di Assistenza Individuale (PAI), che l'aggiudicatario dovrà rendere operativo, e la verifica della qualità del servizio.

ARTICOLO 2 - Durata del contratto:

Il contratto avrà la durata di mesi sei, decorrenti dal 1° maggio 2016.

Prima della scadenza del contratto l'Azienda USL si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di chiedere all'appaltatore la prosecuzione della fornitura per un eventuale ulteriore periodo di mesi sei previa adozione di apposita deliberazione, alle medesime condizioni economiche e modalità di esecuzione.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo dell'appalto e prezzi di aggiudicazione:

Il corrispettivo per il semestre dovuto alla Soc. LIFE CURE SRL di Monza ammonta presumibilmente a circa € 500.000,00 IVA esclusa ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e circa € 500.000,00 IVA esclusa ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 per l'ulteriore periodo di affidamento pari a mesi sei, secondo le condizioni riportate nell'offerta economica che allegata al presente contratto ne forma parte integrante e sostanziale (Alleg.1)

ARTICOLO 4 - Personale - figure professionali impegnate per l'esecuzione del servizio

Per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere impiegato personale idoneo in possesso delle specifiche qualifiche professionali e fisicamente valido e dovrà parlare correttamente la lingua italiana. L'Impresa aggiudicataria dovrà inoltre garantire l'assegnazione di personale con adeguata esperienza professionale nel settore di assistenza domiciliare.

Le figure professionali coinvolte nel servizio sono: Infermiere, Operatore Socio Sanitario, Fisioterapista.

Tutto il personale addetto al servizio appaltato deve essere sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, la quale ne risponde sia nei confronti dell'Azienda U.S.L. Rieti che di terzi. L'impresa appaltatrice sopporta integralmente le spese e cura personalmente l'organizzazione dei corsi di formazione o specializzazione professionale necessari al fine della migliore esecuzione del servizio.

L'impresa dovrà indicare in apposito elenco i dati anagrafici e i nominativi del personale addetto.

Il personale dell'impresa dovrà essere destinato in maniera fissa ai singoli servizi, realizzando così un'organizzazione che riduca al minimo possibile la rotazione tra gli operatori e favorisca una migliore conoscenza delle esigenze e della specificità dei casi trattati. Il citato elenco del personale dovrà, comunque, essere aggiornato ogni qualvolta si verificano variazioni del personale medesimo.

Il numero delle unità previste deve tener conto delle esigenze di turnazione, per garantire sia la continuità del servizio, sia il godimento degli istituti contrattuali da parte degli operatori.

E' pertanto richiesta all'Impresa aggiudicataria la continuità nell'utilizzo del personale in favore degli stessi utenti, al fine di favorire una più completa realizzazione del piano di intervento predisposto all'inizio del servizio.

Le sostituzioni, anche temporanee, del personale dovranno invece essere comunicate al responsabile del Centro Assistenza Domiciliare distrettuale di riferimento, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di esperienza nel settore dell'assistenza domiciliare.

L'impresa dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti od emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda U.S.L. Rieti da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale dovrà in particolare essere adeguatamente assicurato contro i pericoli di morte, infortunio e danni a terzi, e dovrà essere informato sia dei rischi specifici, che delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione del servizio.

L'Azienda U.S.L. Rieti si riserva, pertanto, il diritto di chiedere in visione all'Impresa, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del

proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge, nonché di verificare il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza dei lavoratori.

L'Azienda U.S.L. Rieti, durante l'esecuzione del contratto, in presenza di inadempienza emersa e formalmente contestata o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà inoltre sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti, fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori sia stato saldato ovvero che la eventuale vertenza sia stata conclusa.

Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezione, né avanzare pretese di risarcimento di danno.

L'impresa e tutto il suo personale dovranno tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso e mantenere il segreto professionale su fatti e circostanze concernenti i pazienti, l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda U.S.L. Rieti dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio.

In particolare l'impresa dovrà curare che il proprio personale:

- tenga un comportamento consono all'immagine ed alla funzione dell'Azienda;
- tenga un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza;
- indossi la divisa e porti ben visibile il cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda U.S.L. Rieti le anomalie rilevate durante l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispetti il divieto di fumare.

L'Azienda U.S.L. Rieti si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta affidataria del servizio, per comprovati motivi, di sostituire il personale ritenuto inadatto al servizio; in tal caso, la Ditta dovrà provvedere alla relativa sostituzione con altro personale, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta d'ulteriori compensi oltre a quelli pattuiti.

L'Azienda U.S.L. Rieti è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto. La ditta aggiudicataria è altresì ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno a persone e/o cose che possa derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali.

Ferie, sospensioni, scioperi non debbono creare disagio al servizio.

L'Azienda USL non sarà coinvolta qualora si verificano vertenze economiche e giuridiche tra l'appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente.

Eventuali azioni disciplinari nei confronti del personale coinvolto nel servizio di assistenza domiciliare verrà esercitata da parte della società aggiudicataria secondo la specifica normativa di riferimento.

Per lo svolgimento del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia d'assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche.

La Ditta dovrà avere assolto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ha inoltre, l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori.

ARTICOLO 5 - Competenze impresa aggiudicataria

L'Impresa dovrà garantire, a domicilio del paziente, tutte le prestazioni individuate nel PAI, e comunque dovranno essere garantiti al paziente e al suo contesto familiare

- Continuità assistenziale, indispensabile soprattutto per i pazienti SLA, in cui sono fortemente compromesse le capacità di comunicazione,
- Interventi programmati ed articolati sui sette giorni come previsto dallo specifico PAI,
- Pronta disponibilità al paziente di tutte le prestazioni previste dal servizio nelle 24 ore
- Pieno rispetto delle volontà, delle convinzioni e del credo del paziente
- Modalità organizzative del servizio e riferimenti telefonici sempre chiari e sempre accessibili

- Un'organizzazione che tenga conto delle effettive esigenze del paziente e che sia flessibile anche nella pianificazione oraria delle visite.

E' obbligo dell'Impresa comunicare al responsabile CAD di riferimento eventuali ricoveri o decessi dei pazienti.

ARTICOLO 6 - Referenti del servizio

L'Appaltatore dovrà fornire, per iscritto, all'Azienda USL l'indicazione di uno o più referenti per il coordinamento dei servizi oggetto di appalto che dovrà essere sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio e dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al presente capitolato ed alle norme contrattuali.

Tale/i soggetto/i sarà il referente per la gestione di tutte le problematiche emergenti e per la regolare esecuzione contrattuale sia in materia organizzativa, che in materia amministrativa-contabile. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto responsabile, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'Appaltatore, si intenderanno fatte direttamente all'Appaltatore.

Il nominativo del referente sarà comunicato in forma scritta, prima dell'inizio del rapporto contrattuale. Analogamente si procederà in caso di eventuale sostituzione.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Ornella Serva.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è il Dr. Alessandro Nobili.

ARTICOLO 7 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore impiega ed organizza le risorse ed i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, a propria cura e spese, assumendone la gestione sotto ogni aspetto. L'Appaltatore è vincolato ad eseguire con la massima diligenza tutte le attività prescritte nel Capitolato Speciale d'Appalto. Le attività previste dal Capitolato Speciale d'Appalto devono essere espletate con assoluta continuità, pertanto, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire in tutto o in parte le attività stesse, pena la risoluzione del contratto. Data la peculiarità del servizio, l'orario in cui dovranno essere

effettuate le prestazioni continuative (assistenza infermieristica e di supporto) dovrà essere flessibile. E' facoltà dell'UVM del CAD indicare la ripartizione oraria secondo le esigenze di volta in volta emergenti, come pure operare riduzioni od aumenti di orario giornaliero e complessivo.

In caso di sciopero del personale della Ditta aggiudicataria o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), deve esserne data comunicazione scritta al CAD con preavviso di 48 ore. La Ditta appaltatrice assume integralmente il rischio di malattia e infortunio degli addetti ai servizi appaltati, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza del servizio.

L'appaltatore si obbliga ad adottare durante l'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti, le misure e le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone impiegate per il servizio, degli utenti, nonché di terzi.

L'appaltatore avrà l'onere di comprovare, almeno trimestralmente, l'adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti del personale impiegato, trasmettendo agli organismi competenti dell'Azienda, in allegato alle fatture, i certificati rilasciati allo scopo dalle amministrazioni competenti e copia dei cedolini di avvenuto pagamento, relativi al trimestre precedenti.

L'appaltatore dovrà garantire tutti gli accertamenti per assicurare l'idoneità psico-fisica del personale, che sarà altresì sottoposto, a cura e spese dell'aggiudicatario stesso, alle vaccinazioni di legge e raccomandate per le categorie professionali e di rischio impiegate, ed ai controlli sanitari previsti dalle vigenti normative.

La ditta aggiudicataria si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità risarcitoria inerente lo svolgimento delle attività che possano eventualmente derivare da danni causati agli immobili, a cose, agli utenti o a terzi, personale compreso, esonerando con la firma del Contratto conseguente all'aggiudicazione l'Azienda USL da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienze da

parte dell'Azienda USL stessa. L'Azienda ha comunque la facoltà di acquisire ogni notizia e/o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente contratto, all'Amministrazione Finanziaria, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

ARTICOLO 8 – Obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.

La Società Fornitrice, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall'Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014, reso disponibile sul sito internet aziendale e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti.

A tal fine la Società Fornitrice si impegna a trasmettere e mettere a disposizione il richiamato codice aziendale ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nell'appalto.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Azienda, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla Società Fornitrice assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l'Azienda USL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 9 - Polizza assicurativa

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione dell'appalto, restando esonerata al riguardo l'Azienda U.S.L. da ogni responsabilità.

L'Appaltatore risponde pienamente per ogni eventuale danno o infortunio a persone o cose, che possano verificarsi nel corso dell'espletamento del servizio. L'Appaltatore, pertanto, a

copertura di tutti i rischi di cui al presente affidamento, dovrà provvedere alla stipula, per tutta la durata del contratto di apposita polizza RCT/RCO per danni a terzi.

Tale polizza dovrà contenere l'espressa rinuncia, da parte della Compagnia assicuratrice, ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda USL e dovrà, altresì, essere consegnata, in copia, all'Azienda USL entro la data di stipula del contratto.

ARTICOLO 10 – Pagamenti:

Al termine di ciascun mese solare, la Ditta dovrà presentare alla ASL Rieti fattura relativa al servizio eseguito, per ciascun paziente, specificando:

- il numero delle ore per ogni tipologia di assistenza effettuata, giornaliera e mensili, specificando , qualora ci siano dei ricoveri, i giorni di sospensione del servizio, con l'indicazione del costo orario;
- il numero di eventuali trasporti casa/ospedale/casa , con l'indicazione analitica di quanto previsto nelle prestazioni straordinarie di cui all'art. 4 del CSA (chilometri A/R effettuati per trasferimento pazienti presso altre strutture sanitarie, con ambulanza di tipo "A"/C.M.R., ore effettuate da parte del personale infermieristico/personale OSS, qualora la prestazione avvenga al di fuori dell'orario di assistenza autorizzato, importo rimborso forfettario, nel caso di ricovero del paziente, relativo alle spese necessarie per far rientrare l'operatore presso il proprio domicilio), con l'indicazione analitica dei costi per ciascuna delle prestazioni richieste.

Alla fattura dovrà essere allegata la scheda di rilevazione dei turni su cui i vari operatori dovranno annotare l'inizio e la fine del servizio, gli orari del cambio turno. Ciascun cambio turno dovrà essere attestato dalla firma di un familiare dell'assistito.

Tale scheda costituirà documentazione necessaria alla liquidazione delle fatture.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel Contratto, qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.(cfr. art. 19 del CSA).

L'aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere etc., approvata con DCA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015.

ARTICOLO 11 - Controlli sull'esecuzione del servizio e contestazioni

Durante l'esecuzione del servizio l'Azienda USL provvederà al controllo dell'espletamento delle attività stesse per accertare che vengano compiute con la massima diligenza e serietà.

L'Azienda USL si riserva, pertanto, la facoltà di disporre in qualsiasi momento il controllo quali-quantitativo sul servizio svolto che sarà effettuato ad insindacabile giudizio dal personale appositamente incaricato.

Il CAD, ha facoltà, in qualsiasi momento, di effettuare controlli in ordine al regolare svolgimento del servizio e di chiedere la sostituzione di operatori in caso di inadempienza o in presenza di situazioni di incompatibilità lesive del buon andamento del servizio.

Per tale attività il CAD potrà valutare la qualità del servizio di assistenza domiciliare reso dall'impresa aggiudicataria, anche attraverso questionari e interviste a carico della famiglia degli utenti assistiti.

Le eventuali inadempienze riscontrate in sede di controllo o di ulteriori accertamenti potranno costituire oggetto di contestazione. Il personale incaricato dall'Azienda USL farà pervenire, alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi dell'Azienda USL di Rieti, le osservazioni, le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati. La U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi provvederà a notificare per iscritto all'Appaltatore detti rilievi, comunicando, altresì, eventuali disposizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro cinque giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore dovrà presentare le proprie giustificazioni alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi.

La suddetta Unità, previa valutazione delle giustificazioni addotte dall'appaltatore per i singoli e specifici casi, provvederà alla irrogazione delle penali di cui al successivo articolo 12.

L'Appaltatore non potrà addurre, a giustificazione del proprio operato, circostanze e fatti che potevano essere previsti e che non sono stati preventivamente comunicati per iscritto.

Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni tutte in tema di risoluzione del contratto di cui al successivo articolo 13.

ARTICOLO 12 – Inadempimenti e penalità

Salvo più gravi e diverse azioni previste dalle norme di legge e/o dal presente capitolato speciale d'appalto e/o da regolamenti, l'Azienda USL, a prima tutela di ciascuna e/o di tutte le norme contenute nel C.S.A., qualora le stesse vengano, in tutto e/o in parte disattese, si riserva di applicare, su indicazione del DEC, previa tempestiva contestazione per iscritto del RUP, le seguenti penalità:

- il ritardo nell'attivazione del servizio di assistenza domiciliare/ presa in carico del paziente non rispettando il termine previsto di 2 (due) giorni solari dall'inoltro della richiesta inoltrata da

parte dell'UOC ABS, come previsto all'art. 5 del CSA comporta una penale a carico della ditta aggiudicataria pari a € 200,00 (euro duecento) per ogni giorno di ritardo;

- l'attivazione del servizio non rispettando le modalità indicate nella richiesta inoltrata, dall'UOC ABS, per ciascun paziente da prendere in carico, comporta una penale di € 500,00 (euro cinquecento);
- per ogni altro caso di violazione o inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali previsti, previa tempestiva contestazione scritta, si applicherà una penale di € 200,00 (duecento) per ogni violazione contestata.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dal Committente per i relativi pagamenti. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

L'applicazione delle suddette penali non esclude qualsiasi altra azione, in qualsiasi altra forma e/o natura e/o in qualsiasi altra sede, che l'Azienda USL intenda eventualmente intraprendere.

L'Azienda USL si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 18 del capitolato tecnico ed integralmente riportate nel presente articolo.

E' facoltà dell'Azienda USL procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'articolo 19 del capitolato tecnico ed integralmente riportati nel successivo articolo 13 del presente contratto.

ARTICOLO 13 - Ipotesi di risoluzione del contratto

L'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione, oggetto dell'appalto non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente capitolato.

Detta risoluzione avverrà tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui sopra, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione da parte dell'Azienda USL di Rieti
- utilizzazione di personale non in regola con le disposizioni del presente CSA e con le disposizioni vigenti in materia,
- violazione norme sul subappalto
- sospensione, mancata esecuzione in tutto o in parte del servizio, abbandono del servizio (verranno valutati da parte dell'Azienda USL i casi di forza maggiore. In ogni caso la società è obbligata a garantire il servizio fino a diversa soluzione)
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore
- incapacità nell'espletamento del servizio con ripercussioni sull'esatto adempimento dello stesso,
- frode o negligenza nell'espletamento del servizio
- utilizzo di personale dipendente dell'Azienda USL
- comportamento scorretto degli addetti al servizio nei confronti dei pazienti o familiari o dipendenti dell'Azienda USL di Rieti
- mancata adozione di misure di cautela che possano arrecare danno a terzi (dipendenti, utenti)

Nei casi di inesatto adempimento, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'Azienda USL Rieti avrà la facoltà di intimare alla aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c. c., diffida ad adempiere – entro il termine di giorni 3 – mediante lettera raccomandata a.r.

Detta diffida non potrà essere inviata per più di 2 volte, pena l'immediata risoluzione del contratto.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda USL il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio, in danno alla Società. Le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate all'Appaltatore mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.

In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'Azienda USL il diritto al risarcimento del danno.

E' fatto salvo in ogni caso il diritto di far valere, da parte dell'Azienda USL Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore.

Sono fatte salve, altresì, le disposizioni concernenti le sanzioni previste per eventuali inadempimenti di cui al precedente art. 18 del presente CSA.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 07/09/2010 e s.m.i., così come modificato dalla Legge n. 217 del 17/12/2010, a pena di nullità assoluta del contratto stipulato, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario deve rendere gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i "dedicato/i" alla presente commessa pubblica e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si dovessero registrare modifiche agli estremi identificativi anzi detti, queste devono essere comunicate entro 7 giorni.

L'aggiudicatario deve riportare il codice CIG assegnato alla procedura di gara, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale, e in particolare nel testo dei documenti di trasporto e delle fatture.

L'aggiudicatario deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in oggetto, sia

inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata.

ARTICOLO 15 – Obbligo di riservatezza e tutela dei dati

Le notizie ed i dati relativi all'Azienda USL di Rieti, comunque venuti a conoscenza della Società aggiudicataria o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte della Società aggiudicataria o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda USL di Rieti.

La società in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda USL Rieti, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Azienda USL Rieti;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di

trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

ARTICOLO 16 – Tutela della privacy

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l'espletamento dell'appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 17 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte del presente contratto i seguenti atti:

- ◆ disciplinare di gara
- ◆ capitolato tecnico
- ◆ progetto tecnico di organizzazione e gestione del servizio presentato dalla Soc. LIFE CURE SRL di Monza
- ◆ offerta economica
- ◆ Decreto del Commissario ad acta U00308 DEL 3/07/2015

I su elencati documenti, agli atti del Responsabile del procedimento, Dr.ssa O. Serva, vengono richiamati integralmente a fare parte sostanziale del presente contratto seppur non materialmente allegati ad eccezione dell'offerta economica che viene materialmente allegata.

ARTICOLO 18 – Controversie:

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione all'esecuzione, interpretazione ed anche validità del presente contratto sarà esclusivamente quello di Rieti.

ARTICOLO 19 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto e dagli atti di gara si farà riferimento alla legislazione vigente in materia.

La presente scrittura composta da n. 19 pagine, redatta in triplice copia, previa lettura e

conferma viene sottoscritta dalle parti.

Rieti, li 29 aprile 2016

Azienda U.S.L. Rieti

Il Direttore Generale

Dott.ssa Laura Figorilli

LIFE CURE SRL

Il Legale Rappresentante

Dott. 

Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ferma restando la inderogabilità delle disposizioni contenute nel presente contratto artt. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19, nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nel capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.

LIFE CURE s.r.l.

Il Legale Rappresentate

Dott. 
